



ORDINE  
DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI  
CONTABILI  
BRESCIA

## Studio Bono Dott. Giuseppe

Via Solferino, 19 – 25011 Calcinato (BS)  
P.IVA 03080730173 – C.F. BNOGPP49H15B394T  
Tel. 030.9969002 – Fax. 030.9985034

### NEWS#11.2019

#### ULTIME NOTIZIE – NOTIVA' DEL DECRETO CRESCITA – CHIUSURA STUDIO PER FERIE

##### 1. CHIUSURA STUDIO PER FERIE

Lo Studio rimarrà chiuso per le ferie estive dal 12.08.2019 al 30.08.2019. La documentazione relativa al mese di Luglio dovrà essere consegnata entro i primi giorni del mese di Agosto.

##### 2. RIAPERTURA DEI TERMINI PER LA ROTTAMAZIONE-TER MODELLO DI ADESIONE

A seguito della riapertura dei termini operata dalla legge del D.L. 34/2019, è stato reso noto il nuovo modello da utilizzare per aderire alla definizione agevolata 2018. Il termine di presentazione del modello è fissato al 31/07/2019. Lo Studio è a disposizione per eventuali delucidazioni in merito.

##### 3. VERSAMENTO IMPOSTE – PROROGA ANCHE PER I MINIMI E FORFETARI

La normativa prevede l'applicazione della proroga dei versamenti per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale.

Risultano interessati dalla proroga anche i contribuenti che, per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2018 applicano il regime forfetario, applicano il regime dei minimi e presentano cause di esclusione dagli ISA rilevando esclusivamente la predisposizione degli ISA per la specifica attività economica.

VERSAMENTI INTERESSATI AL 30/09/2019 – AL 30/10/2019 + 0,40%: Ires, Irpef, Irap, IVA, imposte sostitutive, imposte patrimoniali, acconto 20% sui redditi a tassazione separata, adeguamento agli ISA, contributi previdenziali.

La rateizzazione può riguardare tutti gli importi a debito (es: Ires, alcune imposte sostitutive) o solo alcuni degli importi a debito.

#### IL NUOVO CALENDARIO DEI PAGAMENTI RATEIZZATI

##### Non titolari di Partita Iva

VERSAMENTO 1° RATA ENTRO IL 30/09/2019		
rata	scadenza	interessi %
1°	30/09/2019	
2°	31/10/2019	0.33%
3°	30/11/2019	0.66%

VERSAMENTO 1° RATA ENTRO IL 31/10/2019		
rata	scadenza	interessi %
1°	31/10/2019	
2°	30/11/2019	0.33

##### Titolari di Partita Iva

VERSAMENTO 1° RATA ENTRO IL 30/09/2019		
rata	scadenza	interessi %
1°	30/09/2019	
2°	16/10/2019	0.33%
3°	18/11/2019	0.66%

VERSAMENTO 1° RATA ENTRO IL 31/10/2019		
rata	scadenza	interessi %
1°	31/10/2019	
2°	16/10/2019	0.33%
3°	16/11/2019	0.66%

Si ricorda, infine, che risultano modificati a regime i termini di presentazione delle dichiarazioni (con generale differimento dal 30/09 al 30/11).

#### 4. DEFINITE LE MODALITA' DI INVIO TELEMATICO DEI CORRISPETTIVI NEL PERIODO TRANSITORIO

Relativamente all'obbligo per i commercianti al minuto e soggetti assimilati di memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate i dati dei corrispettivi relativi a cessioni di beni / prestazioni di servizi, decorrente dal **01.07.2019** per i soggetti con volume d'affari superiore a **€ 400.000 (01.01.2020** per gli altri soggetti), il Decreto Crescita apporta le seguenti modifiche:

- Fissato in **12 giorni** il termine di trasmissione telematica dei corrispettivi all'Agenzia delle Entrate tramite i registratori telematici. Restano in ogni caso fermi gli obblighi di memorizzazione giornalieri dei dati relativi ai corrispettivi nonché i termini di effettuazione delle liquidazioni IVA periodiche;
- Previsto per il **primo semestre** di vigenza dell'obbligo la **non applicazione** delle sanzioni in caso di trasmissione dei corrispettivi all'Agenzia entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, fermi restando i termini della liquidazione dell'IVA.

La moratoria delle sanzioni è quindi applicabile fino al 31.12.2019 per i soggetti con volume d'affari superiore a € 400.000; fino al 30.06.2020 per gli altri soggetti.

L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla moratoria in esame, precisando che i soggetti obbligati dal 01/07/2019 non ancora in possesso di un registratore telematico, possono adempiere temporaneamente all'obbligo di memorizzazione giornaliera mediante l'emissione dello scontrino fiscale utilizzando il registratore di cassa già in uso; trasmettere i dati relativi ai corrispettivi entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

La suddetta facoltà è riconosciuta fino al momento di attivazione del registratore telematico e, in ogni caso, non oltre la scadenza del semestre di moratoria (31/12/2019 per i soggetti con obbligo dal 01/07/2019).

L'Agenzia ha definito inoltre le modalità di trasmissione telematica dei corrispettivi da parte degli operatori che, non disponendo ancora di un registratore telematico, si avvalgono della moratoria delle sanzioni ed effettuano l'adempimento entro il mese successivo dall'effettuazione dell'operazione. A tal fine, è stato comunicato che sarà messo a disposizione dei soggetti interessati i seguenti servizi online all'interno dell'area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi":

- Servizio di upload (caricamento) di un file contenente i dati dei corrispettivi complessivi della singola giornata, distinti per aliquota IVA;
- Servizio web di compilazione dei corrispettivi complessivi giornalieri distinti per aliquota IVA.

Non è consentito trasmettere i file contenenti i corrispettivi giornalieri tramite la piattaforma Desktop Telematico.

I suddetti servizi sono messi a disposizione entro il 29/07/2019 e utilizzabili solo per il periodo transitorio: dal 01/07 al 31/12 per i soggetti con volume d'affari superiore a € 400.000; dal 01/01/2020 al 30/06/2020 per i restanti soggetti.

#### 5. ANCORA NOTIZIE SULLA FATTURA DIFFERITA

Le modifiche normative sul termine previsto per l'emissione della fattura non ha creato una nuova e alternativa modalità di emissione differita dei documenti, restando inalterate, anche dal 1° luglio 2019 le prescrizioni pregresse in materia di "fattura differita".

Ciò significa non solo che le ipotesi ed i termini ivi individuati per l'emissione delle fatture restano inalterati, ma che laddove la norma già contempli l'obbligo di un riferimento certo al momento di effettuazione dell'operazione, come nei casi di cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da un DDT o un altro documento equipollente.

E' possibile indicare una sola data, ossia, per le fatture elettroniche via SdI, quella dell'ultima operazione o data fine mese.

Data da indicare in fattura – Xml	
Fattura immediata	Data effettuazione operazione
Fattura differita	Data ultima operazione o fine mese

Data da indicare in fattura cartacea	
Fattura immediata	Data effettuazione operazione
Fattura differita	Data emissione

A titolo esemplificativo si riporta un esempio di fatturazione differita che conferma l'attuale comportamento.

Data DDT da fatturare	Data documento	Termine di trasmissione (emissione)	Termine di annotazione sul registro vendite	Periodo liquidazione
14 luglio 2019 28 luglio 2019	31 luglio 2019	15 agosto 2019	15 agosto 2019	luglio 2019

## 6. LE NOVITA' DEL DECRETO CRESCITA

### a) MAXI AMMORTAMENTO

E' confermata la reintroduzione del c.d. "maxi ammortamento", ossia la possibilità, a favore delle imprese / lavoratori autonomi che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi dal 01/04 al 31/12/2019 di incrementare il relativo costo del 30%.

### b) TASSAZIONE AGEVOLATA SUGLI UTILI REINVESTITI

Le nuove disposizioni prevedono l'applicazione di un'aliquota IRES ridotta al reddito d'impresa fino a concorrenza degli utili di esercizio accantonati a riserve, diverse da quelle di utili non disponibili, nei limiti dell'incremento del patrimonio netto.

ANNO	ALIQUOTA
2019	22.5%
2020	21.5%
2021	21%
2022	21.5%
Dal 2023	20%

Le nuove disposizioni sono applicabili anche da parte degli imprenditori individuali e delle snc / sas in contabilità ordinaria.

### c) DEDUCIBILITA' IMU IMMOBILI STRUMENTALI

In sede di conversione è stato rivisto l'aumento della deducibilità dal reddito d'impresa / lavoro autonomo dell'IMU relativa agli immobili strumentali (attualmente fissata al 40%) fino al raggiungimento della piena deducibilità (100%) a decorrere dal 2023, come segue:

ANNO	DEDUCIBILITA'
2019	50%
2020	60%
2021	60%
2022	70%
Dal 2023	100%

### d) TERMINI PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE IMU/TASI

La dichiarazione IMU va presentata entro il 31.12 (anziché 30.06) dell'anno successivo a quello in cui si è verificato l'evento per il quale è richiesta la presentazione della stessa.

La dichiarazione TASI va presentata entro il 31.12 (anziché 30.06) dell'anno successivo a quello in cui si è verificato l'evento per il quale è richiesta la presentazione della stessa.

### e) REDDITI FONDIARI NON INCASSATI

E' stata modificata la disciplina della tassazione degli immobili ad uso abitativo locati, per il quale il locatore non ha percepito i relativi canoni. In particolare, è previsto che i redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo non percepiti non concorrono alla formazione del reddito a condizione che la mancata percezione sia comprovata dall'intimazione di sfratto per morosità e/o dall'ingiunzione di pagamento.

La nuova disposizione ha effetto per i contratti **stipulati a decorrere dal 01.01.2020**.

### f) TERMINE INVIO TELEMATICO MOD. REDDITI/IRAP

E' previsto lo slittamento dal 30.09 al 30.11 del termine per l'invio telematico del mod. REDDITI/IRAP.

### g) IMPEGNO CUMULATIVO INVIO TELEMATICO

E' stato aggiunto il nuovo comma 6-bis in base al quale il contribuente/sostituto d'imposta può conferire un incarico alla predisposizione di più dichiarazioni / comunicazioni ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.

L'impegno cumulativo può essere contenuto nell'incarico professionale. In tal caso devono essere indicate le dichiarazioni / comunicazioni per le quali il soggetto si impegna alla trasmissione telematica.

L'impegno si intende conferito per la durata indicata nell'impegno / mandato professionale e comunque fino al 31.12 del terzo anno successivo a quello in cui è stato rilasciato, salvo revoca.

h) **SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI ISA**

Al fine di ridurre gli oneri dei contribuenti ed evitare errori in fase dichiarativa, nei modelli ISA non possono essere richiesti dati già contenuti in altri quadri della dichiarazione dei redditi. La nuova disposizione è applicabile dal 2020.

i) **MODIFICHE REGIME FORFETARIO**

E' confermata la modifica del comma 69 dell'art. 1, Legge n. 190/2014 che prevede per i contribuenti forfetari che si avvalgono di dipendenti e collaboratori l'obbligo di operare le ritenute alla fonte.

j) **TERMINE EMISSIONE DELLA FATTURA IMMEDIATA**

A decorrere dal 01/07/2019, la fattura va emessa entro 12 giorni (anziché 10) dall'effettuazione dell'operazione determinata ai sensi dell'art. 6, DPR 633/72.

k) **COMUNICAZIONI DATI LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA**

Si prevede che l'invio delle liquidazioni IVA periodiche va effettuato entro la fine del secondo mese successivo al trimestre di riferimento. La comunicazione dei dati relativi al secondo trimestre va effettuata entro il 16/09.

La comunicazione relativa al quarto trimestre, può alternativamente essere effettuata con la dichiarazione IVA annuale (da presentare entro febbraio dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta). Sono confermati gli ordinari termini di versamento dell'imposta dovuta in base alle liquidazioni periodiche effettuate.

l) **TERMINI TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI**

E' previsto l'invio telematico all'Agenzia delle Entrate dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri entro 12 giorni dall'operazione.

m) **LOTTERIA DEI CORRISPETTIVI**

E' aumentata dal 20% al 100% la possibilità di vincita prevista nell'ambito della lotteria dei corrispettivi a favore dei consumatori che utilizzano strumenti di pagamento elettronici (carta di debito / credito).

n) **SEMPLIFICAZIONI DICHIARAZIONI D'INTENTO**

Si prevede che, a decorrere dal 2020, la dichiarazione d'intento trasmessa telematicamente dall'esportatore abituale all'Agenzia può riguardare anche più operazioni.

L'Agenzia rilascia apposita ricevuta con indicazione del protocollo di ricezione, i cui estremi vanno indicati nelle fatture emesse.

Con l'abrogazione del comma 2 del citato art. 1 **non è più previsto** che la dichiarazione d'intento sia redatta in duplice esemplare, numerata progressivamente dal dichiarante e dal fornitore / prestatore ed annotata entro 15 giorni successivi a quello di emissione/ricevimento nell'apposito registro e conservata.

o) **TENUTA DELLA CONTABILITA' IN FORMA MECCANIZZATA**

E' prevista la possibilità di tenere qualsiasi registro contabile con sistemi elettronici su qualsiasi supporto. Tale previsione, di fatto, estende a tutti i registri contabili quanto in precedenza consentito per i soli registri IVA.

p) **IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE FATTURE ELETTRONICHE**

E' previsto che per il calcolo dell'imposta di bollo sui documenti informatici fiscalmente rilevanti di cui all'art. 6, comma 2, DM 17.6.2014, in base ai dati indicati nelle fatture elettroniche inviate allo SDI, l'Agenzia delle Entrate integra le fatture non recanti l'annotazione dell'assolvimento dell'imposta di bollo mediante procedure automatizzate.

Le nuove disposizioni sono applicabili alle fatture inviate allo SDI dal 01.01.2020.

Nell'augurare a tutti buone vacanze, ribadiamo che lo Studio è a disposizione per ogni delucidazione in merito a quanto sopra specificato.

Cordiali Saluti